



A.D 1291

COMUNE DI TAVAGNASCO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI
AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 28.04.2016

INDICE

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento

ARTICOLO 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità

ARTICOLO 3 – Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza dal beneficio concesso

ARTICOLO 4 – Modalità di rateizzazione

ARTICOLO 5 – Interessi

ARTICOLO 6 – Domanda di concessione

ARTICOLO 7 – Procedimento

ARTICOLO 8 – Provvedimento di concessione o diniego

ARTICOLO 9 – Norme in contrasto

ARTICOLO 10 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:
 - Siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
 - Siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
 - Sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.
2. Si considerano cause soggettive ostative:
 - Lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - Qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art.1.
3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda.

ARTICOLO 3 – Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza dal beneficio concesso

- 1 Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti.
- 2 Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni;
- 3 E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate;
- 4 Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- 5 Il responsabile del servizio attiverà la procedura di riscossione coattiva entro 60 giorni dalla scadenza della rata non pagata o, nel caso in cui il debito è garantito da cauzione, chiederà la liquidazione dell'intero debito residuo, al soggetto fideiussore;
- 6 Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi;
- 7 Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

ARTICOLO 4 – Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:
 - Fino a € 599,99 fino a un massimo di 4 rate mensili;
 - Da € 600,00 a € 2.999,99 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
 - Da € 3.000,00 a € 9.999,99 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - Oltre € 10.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili.
2. Le rateizzazioni di importi superiori a € 10.000,00 o superiori alle 12 rate mensili sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
3. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.
4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ARTICOLO 5 – Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal Responsabile del competente ufficio;
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ARTICOLO 6 – Domanda di concessione

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) L'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc...);
 - c) La dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;
3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.2 del presente regolamento.
4. Le Ditte dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.

ARTICOLO 7 – Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 8 – Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

ARTICOLO 9 – Norme in contrasto

1. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

ARTICOLO 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.